

CITTA ' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto N 5 del 30.03.2022

OGGETTO: Conferimento incarico al dott. Alessandro Giordano per attività di supporto all'Organo Straordinario di Liquidazione per l'attività istruttoria relativa al dissesto finanziario.

L'anno duemilaventidue. il giorno trenta del mese di marzo alle ore 11,30 nella Casa Comunale si è riunita la COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE nella persone di:

		Presente	Assente
Dott.ssa Maria Angela Ettore	Presidente	SI	
Dott.ssa Maria Chiellino	Componente	SI	
Dott. Giuseppe Giacomantonio	Componente	SI	

PREMESSO

CHE il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di Amantea con delibera n.55 del 28.04.2017, esecutiva, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario , ai sensi degli artt. 244 e ss del D.Lgs 267/2000;

CHE con D.P.R. in data 15 Settembre 2017, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione, come sopra riportata, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonchè per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

CHE in data 22.09.2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato dalla Prefettura UTG di Cosenza ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione,

CHE con delibera n. **1 del 25/09/2017** l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

DATO ATTO

CHE l'Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma di conseguenza non puo' essere intestatario di un'autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

CHE seppure straordinario è un Organo del Comune, finalizzato alla cura dell'interesse pubblico generale, non è Organo dello Stato e, di conseguenza, non puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio, puo' decidere se avvalersi dei legali convenzionati dell'Ente o procedere ad apposito incarico;

CHE l'Organo Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente; è legittimato a sostituirsi agli Organi Istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'art. 253 del Testo Unico, gode di poteri organizzatori' ivi incluso il potere di auto organizzarsi.

CONSIDERATO:

- che l'Organo Straordinario di Liquidazione, con delibera n. 20 del 11.12.2019, ha proposto all'Ente Comunale l'adozione della procedura semplificata di liquidazione ai sensi dell'art.258 del Tuel;
- che nei termini previsti dal citato art. 258 del Tuel non è pervenuta nessuna delibera di Giunta di adesione alla procedura semplificata di liquidazione;



- che successivamente, in data 26.02.2020, si è insediata la Commissione Straordinaria a seguito di scioglimento del Consiglio Comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso;
- che con delibera n. 11 del 19.02.2021, la Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2016;
- che l'intervenuta approvazione del rendiconto di gestione anno 2016, la concomitante rideterminazione dei residui attivi e passivi annualità 2016, nonché le ulteriori istanze di ammissione alla massa passiva pervenute sino alla data odierna hanno reso necessario un riesame della massa attiva e passiva;
- che la perdurante inerzia ed indisponibilità a collaborare con questo OSL da parte di taluni uffici ha determinato un naturale ritardo nella definizione della procedura semplificata;
- che alla data odierna, nonostante i ripetuti solleciti e le diffide ad adempiere, gli uffici non hanno provveduto ad istruire e reperire la documentazione relativa a numerose pratiche, alcune di rilevante importo, non consentendo all'OSL di determinarsi in merito all'ammissione alla massa passiva;
- che la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha ritenuto necessario, per quanto sopra esposto e considerato il tempo trascorso, riformulare con delibera n. 2/2022, ai sensi dell'art. 258 del Tuel, una nuova proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;
- che, nella deliberazione n. 2/2022 l'OSL ha fatto presente all'Ente che stante l'impossibilità di valutare la sussistenza del credito in assenza di istruttoria, di produzione documentale di riferimento e di mancata attestazione del credito, l'OSL ha ritenuto insussistente il debito ai sensi dell'art. 254, comma 4, per un ammontare complessivo di € 17.977.810,66;
- che con nota pec del 28 dicembre 2021 l'OSL ha comunicato al responsabile del servizio finanziario l'elenco dei debiti non ammessi per assenza di istruttoria pari a € 17.977.810,66 per la verifica della sussistenza degli stessi nei documenti contabili dell'Ente;
- che con nota del 14 gennaio 2022 il Responsabile dell'Ufficio Finanziario ha riscontrato la predetta comunicazione quantificando in 3.130.206,37, l'ammontare dei debiti che pur in assenza di istruttoria da parte degli uffici risultano inseriti nei residui passivi

CHE con nota prot. n 6512 del 18.03.2022 la Commissione Straordinaria ha intimato ai responsabili di servizio di definire gli adempimenti di competenza ed evitare che i creditori esclusi, per assenza di istruttoria, possano attivare iniziative giudiziarie direttamente nei confronti dell'Ente e dei funzionari responsabili;

CHE il responsabile del settore tecnico con nota prot. n. 7124 del 25.03.2022 nel motivare le ragioni sottese all'impossibilità di definire compiutamente l'istruttoria delle pratiche di competenza ha dichiarato di essere disponibile a fornire collaborazione all'OSL qualora volesse dotarsi di personale esterno a supporto;

CHE per la gestione di liquidazione, l'O.S.L. ai sensi della vigente normativa in materia di dissesto degli enti locali art. 253 del D.lgs 267/2000 ed art. 4 del D.P.R. 378/93 può auto organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale ed acquisire consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della liquidazione;

CHE già dal 2021 l'OSL non ha più la disponibilità di personale dipendente interno di supporto alle attività di propria competenza;

CHE l'urgenza di definire la procedura semplificata, le numerose quantità di istanze pervenute, la gravosità delle problematiche riscontrate sia in termini giuridico-amministrativo che di indisponibilità di collaborazione da parte dei dipendenti interni, ormai ridotti in termini numerici per i massivi pensionamenti registrati negli ultimi tempi, la necessità di scongiurare il rischio di iniziative giudiziarie da parte dei creditori esclusi dalla massa passiva (per circa 14 milioni di euro) con conseguente aggravio di spese, hanno determinato la valutazione da parte di questo Osl dell'opportunità di dover ricorrere a supporto esterno;

VERIFICATO il curriculum vitae del dott. Alessandro Giordano, dal quale si evince che il professionista, già incaricato dall'Ente per coadiuvare il servizio finanziario per gli adempimenti connessi alla definizione del rendiconto 2020 e del piano di riequilibrio finanziario, è in grado di supportare pienamente l'attività di consulenza e supporto allo scrivente O.S.L. in quanto già ha affrontato le problematiche amministrativo-finanziarie del Comune di Amantea oltre ad avere compiuta conoscenza degli uffici e dei procedimenti in corso

VISTO l'art. 253 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO necessario nell'interesse della gestione di liquidazione, nominare il predetto funzionario, quale consulente a supporto dell'OSL per l'espletamento dell'attività di che trattasi;

All'unanimità

DELIBERA

La premessa è parte integrante della presente.

1. di affidare l'incarico di collaborazione, a supporto dell'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune Amantea, per quanto espresso in narrativa, al dott. Alessandro Giordano, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino alla conclusione dell'istruttoria delle pratiche ad oggi non ammesse per problematiche istruttorie;
2. di stabilire il compenso in €. 400 per ogni giornata, oltre eventuali oneri di legge, dando atto che lo stesso, in ogni caso, non potrà essere superiore al limite massimo di 10 giornate necessarie a definire, come concordato con lo stesso professionista, tutte le pratiche sospese in carico al settore tecnico, al settore legale e al settore finanziario;
3. di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento dell'incarico de quo;
4. di stabilire che al pagamento del compenso convenuto si provvederà con separato provvedimento, ponendo l'onere a carico della gestione di liquidazione;
5. di dare atto che l'incarico ha natura di prestazione occasionale autonoma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e segg. del C.C., trattandosi di prestazione di opera di natura intellettuale, senza vincoli di subordinazione;
6. di autorizzare il Presidente dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, a sottoscrivere il relativo contratto di collaborazione secondo lo schema allegato alla presente;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
Letto, confermato e sottoscritto



COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente

I Componenti



COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

Pubblicazione n°961/ 2022

ATTI O.S.L (ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE)

**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT.
ALESSANDRO GIORDANO PER ATTIVITÀ' DI SUPPORTO
ALL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE PER
L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA AL DISSESTO
FINANZIARIO**

durata pubblicazione: 15 giorni

Si certifica che il documento in oggetto è stato pubblicato nell'Albo Pretorio online dal 30-03-2022 al 14-04-2022



L'incaricato dell'Albo

FRANCESCO CORDIALE